

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1331/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2013

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2012, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

dursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente (11,6 %).

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee («statuto dei funzionari»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII,

- (3) Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione e tenuto conto delle valutazioni attuariali 2011 e 2012, il Consiglio ritiene che l'aliquota di contributo dovrebbe essere portata al 10,6 % dello stipendio base.

vista la proposta della Commissione europea,

- (4) Tuttavia, il risultato di questo adeguamento può essere soggetto a modifica in funzione delle sentenze recenti e future concernenti l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per gli anni 2011 e 2012 e l'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011. L'esecuzione di tali sentenze può incidere sul calcolo delle aliquote di contributo per gli anni 2012 e 2013, obbligando dunque il Consiglio, a riadeguare tali aliquote di contributo con effetto retroattivo. Ove applicabile, ciò può comportare un recupero delle somme pagate in eccesso dal personale,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, Eurostat ha presentato il rapporto sulla valutazione attuariale 2012 del regime pensionistico, che aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota di contributo necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponderebbe al 9,9 % dello stipendio base.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,6 %.

- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, l'adeguamento non può tra-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS
